CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA di ROTAS ITALIA S.r.l.

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura disciplinano e costituiscono parte integrante di tutti i contratti che verranno stipulati tra il Fornitore e il Cliente, anche sottoforma di Conferme d'Ordine.

1. DEFINIZIONI

1.1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Fornitura ("CGF") si deve intendere per:
- "**Fornitore**": la Società ROTAS ITALIA S.r.l., con sede legale in Via San Francesco di Sales 11 - 31100 Treviso, Partita IVA, Codice Fiscale e Nr. Iscr. Reg. Imprese di Treviso 00526430269 - R.E.A. TV125025, Capitale Sociale € 51.129,00 interamente versato, società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Dodied Hld s.r.l.;
- "**Cliente**": il soggetto, persona fisica o giuridica, che acquista i Prodotti nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
- "**Conferma d'Ordine**": il documento che riepiloga l'ordine di Prodotti effettuato dal Cliente, indicando le relative condizioni commerciali, e che, unitamente alle presenti CGF e, ove prevista, alla BPA, costituisce l'intero contratto tra Cliente e Fornitore. La Conferma d'Ordine prevarrà in caso di discrepanza rispetto all'ordine del Cliente;
- "**Bozza per approvazione**" o "**BPA**": il documento predisposto dal Fornitore sulla base delle indicazioni del Cliente, contenente la rappresentazione tecnico-grafica del Prodotto e le relative caratteristiche, inclusi testi, immagini, grafismi, dimensioni, posizionamenti e indicazioni cromatiche, sottoposto al Cliente per la relativa approvazione prima dell'avvio della produzione. Le rappresentazioni cromatiche contenute nella BPA hanno valore indicativo, potendo i colori effettivi del Prodotto differire nei limiti delle tolleranze tecniche applicabili. Una volta approvata dal Cliente, la BPA assume valore di "Visto si stampi" e costituisce il riferimento definitivo per l'avvio della produzione;
- "**Fornitura**": la vendita al Cliente dei Prodotti dal medesimo commissionati in ragione di specifico ordine e quindi di Conferma d'Ordine da parte del Fornitore;
- "**Parte**" o "**Parti**": il Fornitore o il Cliente, se singolarmente considerati, oppure il Fornitore e il Cliente congiuntamente considerati;
- "**Procedure**": le fasi, le modalità, le specifiche e le metodologie di lavorazione che il Fornitore utilizza nell'esecuzione della Fornitura. In particolare esse riguardano le fasi di pre-stampa, di stampa, nobilitazione, fustellatura, confezione ed imballo che possono essere presenti alternativamente e/o congiuntamente tra loro;
- "**Prodotto**": le etichette destinate al Cliente indipendentemente ed a prescindere dalla loro applicazione, realizzate su disegno/progetto del medesimo, o con l'assistenza di Rotas, e quindi a seguito della BPA.

2. NATURA E APPLICAZIONE

2.1. Le presenti CGF disciplinano e si intendono valide per ciascuna e tutte le Forniture commissionate dal Cliente al Fornitore.
2.2. La Conferma d'Ordine e qualsivoglia contratto stipulato tra le Parti sarà soggetto alle presenti CGF. Le presenti CGF trovano applicazione anche se non espressamente richiamate nell'ordine del Cliente e/o nella conferma d'ordine del Fornitore poiché trasmesse al Cliente che può comunque sempre reperirle pubblicate sul sito del Fornitore (www.rotas.com). Le CGF si applicano pertanto anche in caso di silenzio-assenso del Cliente, essendo perciò da considerare a lui note o conoscibili, in quanto a lui trasmesse e pubblicate anche sul sito con link presente in calce alla Conferma d'Ordine.
2.3. Ogni modifica alle presenti CGF, così come ogni eventuale accordo in deroga a quanto in esse disposto, sarà valida ed efficace unicamente se concordata per iscritto dalle Parti. Nel caso in cui nel corso del rapporto sopraggiunga da parte del Fornitore l'accettazione scritta in deroga di modifiche e/o aggiunte alle presenti CGF, le modifiche e/o aggiunte sono da intendersi limitate alla specifica Fornitura per la quale sono pattuite.
2.4. Il Cliente rinuncia all'applicazione di proprie condizioni generali, in particolare di acquisto, che dovranno ritenersi comunque prive di ogni efficacia tra le Parti. Qualunque altra, diversa e ulteriore condizione è inefficace, così come qualsivoglia modifica e/o aggiunta alle presenti CGF da parte del Cliente. Le presenti CGF avranno efficacia sino a quando non siano espressamente revocate dal Fornitore ovvero sostituite da nuove CGF. La versione delle CGF applicabile a ciascuna Fornitura sarà quella trasmessa al Cliente e pubblicata sul sito del Fornitore alla data della relativa Conferma d'Ordine.

3. <u>OGGETTO DELLA FORNITURA. MODALITA' DI ESECUZIONE</u>

3.1. Il Fornitore si impegna ad eseguire la Fornitura conformemente alle specifiche ricevute dal Cliente nell'ordine e accettate per iscritto dallo stesso Fornitore, secondo le modalità indicate ai punti da 3.2 a 3.8.

3.2. Nell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore utilizzerà le bozze e/o i disegni ricevuti dal Cliente e applicherà le Procedure, riservandosi di decidere e di proporre al Cliente le soluzioni più opportune ed efficaci per ottenere la qualità richiesta e l'adeguata riuscita del Prodotto. Ogni produzione di un nuovo prodotto o di un prodotto modificato (quindi ad esclusione delle ristampe) è sempre preceduta dalla fase di consegna al cliente della BPA.

3.3. La BPA dovrà essere firmata per approvazione dal Cliente entro due (2) giorni lavorativi dall'invio da parte del Fornitore o il Cliente dovrà formulare eventuali osservazioni. L'approvazione potrà risultare o da timbro e firma apposti per accettazione o da dichiarazione inviata anche tramite e-mail. In mancanza di approvazione espressa della BPA, il Fornitore non sarà tenuto ad avviare la produzione e i relativi tempi di evasione decorreranno soltanto dalla successiva approvazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 7.1. Sono possibili al massimo n. due (2) richieste di lieve modifica a costi invariati a condizione che il cliente non cambi materiale, formato, numero di colori o tipologia di stampa; nel caso di ulteriori richieste, il Fornitore potrà formulare apposito preventivo per le attività aggiuntive necessarie e, approvata la BPA da parte del Cliente, maturerà il diritto alla corresponsione del relativo importo e da tale data decorreranno i tempi di consegna.

L'approvazione della BPA da parte del Cliente comporta la definitiva accettazione di tutti gli elementi in essa contenuti, inclusi testi, immagini, dati, dimensioni, posizionamenti e caratteristiche grafiche. Il Fornitore non risponderà pertanto di errori, omissioni o difformità presenti nella BPA e non segnalati dal Cliente prima della relativa approvazione.

3.4. Nel caso in cui le disposizioni del Cliente risultino sin da subito complete, il Fornitore procederà all'esecuzione di una BPA e la sottoporrà al Cliente per approvazione; la produzione verrà avviata a seguito della relativa approvazione e da tale data decorrono i tempi di produzione. Diversamente, se il cliente non fornisse tutti gli elementi necessari alla corretta esecuzione, il Fornitore eseguirà sulla bozza tutti gli apporti, accorgimenti e modifiche, applicando la propria esperienza e conoscenza dal lato grafico, concettuale e produttivo, per la miglior resa del Prodotto, sino alla creazione della BPA che verrà sottoposta all'approvazione del Cliente. Ogni bozza o disegno che, divenendo il definitivo, si discosti sensibilmente dalla bozza-origine del Cliente, con apporti autoriali da parte di Rotas, sarà soggetta all'applicazione del successivo art. 11.3, e la fornitura si intenderà comprensiva della sola licenza d'uso delle riproduzioni prodotte esclusivamente dal Fornitore relativamente alla singola Conferma d'Ordine.

3.5. Nell'ambito delle attività di elaborazione grafica, sviluppo delle bozze, pre-esecutivi e BPA, il Fornitore potrà avvalersi, anche quale strumento di supporto, di sistemi di intelligenza artificiale e di altri strumenti automatizzati. Gli elaborati così ottenuti saranno in ogni caso sottoposti a verifica e, ove necessario, adattamento da parte del Fornitore prima della loro sottoposizione al Cliente. L'utilizzo di tali strumenti avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle presenti CGF.

3.6. Qualsiasi modifica sopravvenuta ad una qualsivoglia caratteristica e/o standard qualitativo delle Procedure dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti e, ove queste comportassero costi aggiuntivi, questi potranno venir preventivati dal Fornitore e quindi soggetti ad accettazione dal Cliente prima di passare all'esecuzione.

3.7. Il Cliente è tenuto a verificare preventivamente l'idoneità della fornitura all'uso previsto e si assume la piena responsabilità per il relativo impiego. Qualora il Cliente richieda l'utilizzo di specifici materiali, supporti, adesivi o altre componenti, il Fornitore non risponderà dell'idoneità o della prestazione finale del Prodotto nella misura in cui eventuali difetti o limitazioni dipendano dalle caratteristiche dei materiali indicati o forniti dal Cliente.

3.8. In caso di ristampa identica a una Fornitura precedente, il Fornitore non provvederà all'invio di una nuova BPA, salvo che siano state comunicate variazioni. In presenza di modifiche, si procederà come indicato agli artt. 3.2–3.4.

4. **<u>PREVENTIVI, ORDINI E ACCETTAZIONE</u>**

4.1. Gli ordini verranno effettuati dal Cliente via e-mail o altro strumento scritto idoneo, mentre non verranno considerate validi gli ordini effettuati solo oralmente. La Fornitura presuppone l'accettazione dell'ordine da parte del Fornitore e della successiva Conferma d'Ordine da parte del Cliente. In assenza di restituzione firmata da parte del Cliente della Conferma d'Ordine e delle presenti CGF entro il termine indicato dal Fornitore nella comunicazione di trasmissione, quest'ultimo si riserva la facoltà di riformulare le condizioni contrattuali o rifiutare l'esecuzione dell'ordine.

In caso di ordini di ristampa, il silenzio del Cliente per due (2) giorni lavorativi dalla trasmissione della Conferma d'Ordine varrà come accettazione delle condizioni ivi contenute, salvo contestazioni formulate per iscritto entro tale termine.
Per gli ordini di ristampa urgenti, intendendosi per tali quelli per i quali il Cliente richieda la consegna entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine da parte del Fornitore, non troverà applicazione il predetto termine di due (2) giorni. Tali ordini potranno essere accettati dal Fornitore anche mediante immediato avvio della lavorazione, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
L'urgenza comporterà esclusivamente l'anticipazione della data di consegna richiesta dal Cliente, ove accettata dal Fornitore, restando ferme tutte le altre condizioni commerciali e contrattuali già applicabili alla Fornitura. Eventuali condizioni differenti proposte dal Fornitore dovranno essere espressamente accettate dal Cliente.
4.2. Eventuali modifiche richieste dal Cliente a un ordine già accettato dal Fornitore ai sensi dell'art. 4.1 saranno efficaci esclusivamente se espressamente accettate per iscritto dal Fornitore, fermo restando quanto previsto dall'art. 4.3.
4.3. In caso di modifiche dei Prodotti convenute tra le Parti successivamente alla Conferma d'Ordine, od oltre i termini indicati al punto 3.3., il termine di consegna verrà differito del periodo necessario per approntare tali modifiche.
4.4. L'accettazione da parte del Fornitore di un eventuale ordine telefonico del Cliente diverrà effettiva solo quando tale accettazione risulterà scritta e riportata sul modulo di Conferma d'Ordine del Fornitore stesso, restituita debitamente sottoscritta come previsto dall'art. 4.1.

5. **PREZZI**

5.1. I prezzi delle Forniture sono quelli pattuiti fra le Parti, e quindi confermati nella Conferma d'Ordine, e includono, salvo diverso accordo, il costo di imballaggio standard dei Prodotti. Si intendono, invece, al netto di IVA (22%), dei costi di consegna e trasporto, che saranno comunicati separatamente e addebitati in fattura, salvo diverso accordo, nonché tutte le eventuali imposte, bolli, spese doganali, le commissioni, gli interessi e gli oneri aggiuntivi e/o accessori di qualsivoglia natura, imposti da qualsiasi autorità.
5.2. I prezzi, anche se confermati per iscritto, possono essere suscettibili di un adeguamento proporzionale in base agli eventuali straordinari aumenti del costo della mano d'opera, delle materie prime, dell'energia, dei trasporti che si verificassero successivamente alla data di Conferma d'Ordine e fino a quella di avvio della produzione. Tali variazioni dovranno essere comunicate al Cliente, che avrà facoltà, qualora la variazione di prezzo risulti superiore al 10% (dieci percento), di annullare l'ordine entro i due (2) giorni lavorativi successivi al ricevimento della variazione prezzo.

6. **TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

6.1. Il pagamento, se non diversamente convenuto per iscritto, dovrà avvenire integralmente secondo i termini e le condizioni riportate nella Conferma d'Ordine. Salvo diverso accordo, il Fornitore si riserva la facoltà di subordinare l'avvio della produzione al pagamento di un acconto, il cui importo e termine saranno indicati nella Conferma d'Ordine. Il termine stabilito per il pagamento deve intendersi essenziale. Il Fornitore potrà sospendere la consegna di qualsiasi Prodotto in caso di importi scaduti, anche se relativi ad altre forniture, fino all'integrale saldo.
6.2. Il Cliente non avrà diritto a ritardare o mancare il pagamento di quanto dovuto al Fornitore e rinuncia, nei limiti previsti dall'art. 1462 c.c., al diritto di opporre o sollevare eccezioni di qualsivoglia natura, ivi inclusa quella di compensazione e riduzione.
6.3. In caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte del Cliente ovvero qualora venissero a mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità dello stesso, è facoltà del Fornitore di modificare o revocare ogni dilazione di credito che fosse stata concessa al Cliente, oppure di sospendere o annullare le forniture in corso, subordinando peraltro la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento.
6.4. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti, verranno addebitati al Cliente, senza necessità di alcuna comunicazione, gli interessi per il ritardato pagamento al saggio di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 a far data dalla scadenza sino al pagamento integrale di quanto dovuto.
6.5. Il Fornitore avrà facoltà di compensare ogni ammontare eventualmente dovuto al Cliente con eventuali somme dovutegli dal Cliente.
6.6. Fatto salvo l'annullamento esercitato ai sensi dell'art. 5.2, l'eventuale annullamento da parte del Cliente di un ordine già confermato comporterà l'obbligo da parte sua di corrispondere l'intero prezzo pattuito.

7. **CONSEGNA**

7.1. Le date di evasione della Fornitura devono considerarsi indicative e non vincolanti. Salvo diverso accordo scritto, i termini di consegna decorreranno dalla data di approvazione della BPA da parte del Cliente e, ove previsto, dalla data di ricevimento dell'acconto. Ogni ritardo del Cliente nella trasmissione di file, informazioni, materiali, approvazioni o altre indicazioni necessarie alla Fornitura comporterà la ridefinizione dei termini di consegna, senza responsabilità del Fornitore.

7.2. La consegna della Fornitura avverrà nella sede indicata dal Cliente nella Conferma d'Ordine. Ammanchi ed avarie rilevabili ad una diligente ispezione visuale anche del contenuto degli imballi devono essere contestati e verbalizzati al vettore al momento della consegna. Ogni vizio evidente va comunque denunciato per iscritto a mezzo e-mail al Fornitore entro otto (8) giorni dalla consegna, pena decadenza dalla garanzia.

7.3. Qualora il Cliente rifiutasse la consegna o, nei casi in cui il trasporto non sia curato dal Fornitore, non provvedesse al ritiro dei Prodotti entro dieci (10) giorni dalla comunicazione di merce pronta, il Fornitore avrà facoltà di far consegnare i Prodotti a spese e costi del Cliente. In tale ipotesi, qualora il Cliente rifiutasse di prendere in consegna i Prodotti, il Fornitore avrà diritto, di recedere immediatamente dal rapporto contrattuale, nonché di chiedere il pagamento, oltre che dell'intero prezzo della Fornitura, della penale pari ad una maggiorazione del 30% (trenta per cento) del prezzo convenuto, salvo il risarcimento del maggior danno inclusi i costi di magazzino.

7.4. Consegne parziali. Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali dei Prodotti.

8. **PASSAGGIO DEL RISCHIO**

8.1. Il rischio per la perdita e/o il deterioramento dei Prodotti passerà al Cliente al momento della consegna. Indipendentemente dal luogo previsto per la consegna, qualora fosse stato convenuto che il trasporto, o parte di esso, venga curato dal Fornitore, i relativi rischi passano al Cliente con la consegna della merce al primo trasportatore presso la sede del Fornitore in Treviso, via Francesco di Sales 11 (FCA Incoterms® 2020): eventuali reclami per rotture, deterioramenti, manomissioni o mancanze dovranno essere denunciati al trasportatore nei termini di legge previsti, dandone comunque opportuna conoscenza al Fornitore.

9. **GARANZIE E RESPONSABILITA'**

9.1. Il Fornitore garantisce la conformità della Fornitura a quanto definito nella Conferma d'Ordine e nella BPA e, in particolare, la conformità dei Prodotti alle caratteristiche concordate con il Cliente. La conformità della Fornitura sarà valutata tenendo conto delle tolleranze tecniche, qualitative e quantitative previste dagli Usi di settore richiamati all'art. 14.3, salvo che specifiche diverse siano state espressamente concordate nella Conferma d'Ordine. Peraltro, in considerazione delle peculiarità del Prodotto e delle Procedure, il Fornitore non garantisce l'assoluta conformità del colore e delle tonalità del Prodotto rispetto a quelli scelti dal Cliente sulla BPA, non essendo possibile una piena comparazione tra l'aspetto fisico e la rappresentazione su uno schermo digitale né garantisce l'esatto rispetto delle quantità ordinate, come dagli usi commerciali della categoria "Produzione e commercio di etichette autoadesive", approvati dalla Camera di Commercio di Milano con deliberazione n. 135 del 19 maggio 2014. Il Fornitore è esonerato da ogni responsabilità per eventuali vizi, errori o imperfezioni presenti sulla BPA, campionatura, prova o materiale, non segnalati dal committente al momento dell'approvazione.

Il Cliente deve verificare preventivamente l'idoneità del Prodotto all'uso previsto e si assume la piena responsabilità per il relativo impiego come dagli usi commerciali della categoria "Produzione e commercio di etichette autoadesive", approvati dalla Camera di Commercio di Milano con deliberazione n. 135 del 19 maggio 2014.

9.2. Fermo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, il Cliente decade dalla garanzia qualora non denunci al Fornitore i vizi apparenti entro otto (8) giorni dalla consegna e i vizi occulti entro otto (8) giorni dalla loro scoperta. Detta denuncia deve indicare con precisione i vizi sostanziali ed i Prodotti ai quali essa si riferisce. In caso di reclamo, il Cliente dovrà conservare i Prodotti contestati nello stato in cui sono stati consegnati e metterli a disposizione del Fornitore per le eventuali possibili necessarie verifiche. **Salvo preventiva autorizzazione scritta del Fornitore, il Cliente non potrà procedere all'utilizzo, alla restituzione, distruzione, trasformazione dei Prodotti oggetto di contestazione**, per poter consentire le verifiche del reclamo. I reclami relativi alle caratteristiche dell'adesivo, al bleeding, allo scivolamento sul supporto o ad altre caratteristiche suscettibili di essere influenzate dalle modalità e condizioni di conservazione saranno presi in considerazione esclusivamente qualora il Cliente abbia conservato i Prodotti negli imballaggi originali e nel rispetto integrale delle condizioni di stoccaggio indicate dal Fornitore o dal produttore dei materiali utilizzati. Ogni azione relativa ai vizi dovrà comunque essere esercitata entro dodici (12) mesi dalla consegna.

9.3. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate, il reclamo risulti fondato e il vizio sia imputabile al Fornitore, quest'ultimo avrà diritto esclusivamente, a propria scelta, di procedere al rifacimento o alla sostituzione dei Prodotti difettosi, nei limiti necessari a rendere la Fornitura conforme a quanto pattuito nella Conferma d'Ordine.
9.4. **Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e gli ulteriori limiti inderogabili di legge, la responsabilità complessiva del Fornitore derivante dalla singola Fornitura non potrà in ogni caso eccedere il corrispettivo previsto nella relativa Conferma d'Ordine. È in ogni caso esclusa la responsabilità del Fornitore per danni indiretti, perdita di produzione, perdita di profitto, perdita di clientela o altri danni consequenziali.**

10. **FORZA MAGGIORE**
10.1. Fatte salve le obbligazioni di pagamento del Cliente, che dovranno comunque essere eseguite alle scadenze contrattualmente stabilite per prestazioni già eseguite, nessun fatto costituente inadempimento alle presenti CGF darà luogo a risoluzione o a risarcimento danni qualora dipenda dal verificarsi di causa di forza maggiore o caso fortuito (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, fatalità, epidemia, pandemia, embarghi, conflitti armati, provvedimenti statali, o di qualsiasi altra autorità nazionale o sovranazionale, interferenze da parte di autorità militari e civili, atti terroristici, sommosse e disordini civili, sabotaggi, incendi anche se dolosi e ogni altro caso di forza maggiore o caso fortuito previsto dalle norme applicabili), la cui azione si esplichi in modo tale da travalicare i limiti di prevedibilità e di controllo ragionevolmente attribuibili alle Parti o ad una di esse, e senza che all'esplicazione di detta azione abbia contribuito la condotta colposa della Parte impossibilitata ad adempiere.
10.2. La Parte che invoca l'esonero dalla responsabilità è tenuta a comunicare all'altra Parte, entro i cinque (5) giorni successivi a quello di venuta a conoscenza dell'impedimento, l'esistenza di tale impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte agli impegni presi. Analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di esonero dalla responsabilità. Nell'ipotesi in cui gli effetti di una causa di forza maggiore o caso fortuito permangano per trenta (30) giorni ed impediscano l'adempimento del rapporto contrattuale in essere, la Parte non inadempiente avrà la facoltà di recedere dal suddetto rapporto, mediante invio all'altra parte di una apposita comunicazione a tal fine a mezzo di PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

11. **RISERVATEZZA E PROPRIETA' INDUSTRIALI**
11.1. Ciascuna Parte si impegna a non divulgare, direttamente o indirettamente, e a trattare come riservate tutte le informazioni tecniche, i disegni, i modelli, le bozze, i prototipi e le conoscenze tecniche o commerciali ricevute dall'altra Parte, e ciò anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale fra le Parti.
11.2. Il Cliente è esclusivamente responsabile della correttezza, completezza e liceità dei contenuti, testi, immagini, marchi, indicazioni, simboli, codici, diciture obbligatorie e di ogni altro elemento fornito al Fornitore o comunque inserito nella BPA su indicazione del Cliente. Salvo espresso incarico scritto, il Fornitore non è tenuto a verificare la conformità di tali contenuti alla normativa applicabile né la loro idoneità rispetto alla destinazione d'uso del Prodotto. Il Cliente per il quale siano stati realizzati Prodotti sulla base di sue specifiche richieste garantisce e, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Fornitore a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa, da qualsiasi onere, costo e/o spesa sostenuti dal Fornitore e derivante da pretese di terzi a titolo di concorrenza sleale o per violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale (inclusi, a titolo esemplificativo, marchi, modelli, diritti d'autore, etc.).
11.3. Nei limiti in cui siano autonomamente tutelabili ai sensi della normativa applicabile, e fatti salvi i diritti preesistenti del Cliente, il Fornitore sarà titolare dei diritti di utilizzazione economica relativi agli apporti creativi, miglioramenti, adattamenti e integrazioni dallo stesso realizzati.
11.4. Salvo diverso accordo, il Fornitore non è tenuto a fornire disegni, i file e quant'altro necessario alla lavorazione ed i dettagli dei processi di produzione. Anche se hanno originato un addebito di concorso alle spese per il cliente, le forme di stampa, così come le attrezzature (ad esempio file, fustelle, cilindri per impressioni a caldo ecc.) e tutto il materiale relativo alla preparazione ed alla esecuzione dell'etichetta, sono proprietà del Fornitore, salvo diverso accordo tra le parti. Tali materiali sono conservati dal Fornitore per non più di due anni a decorrere dall'ultima produzione; il Fornitore avrà facoltà di eliminarli dopo tale periodo.
11.5. Il trattamento dei dati personali delle Parti avverrà in conformità al Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) e alla normativa italiana applicabile. Il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati disponibile sul sito del Fornitore.

12. **INVALIDITA' PARZIALE E SALVAGUARDIA DEL RAPPORTO**

12.1. Per quanto ammissibile dalla legge, l'invalidità o inefficacia di alcune delle CGF non comporterà l'automatica e integrale invalidità o inefficacia delle rimanenti.

13. **MANCATA RINUNCIA**

13.1. Il mancato o il ritardato esercizio da parte del Fornitore dei diritti o rimedi previsti ai sensi delle presenti CGF o dalla legge non comportano rinuncia a tali diritti o rimedi.

14. **LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE**

14.1. Le Forniture, Conferme d'Ordine e le presenti CGF sono regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione dell'applicazione della Convenzione ONU di Vienna sulla vendita dei beni mobili.

14.2. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione o cessazione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, nonché di ogni singola Fornitura ad esse soggetta, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Treviso.

14.3. Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti CGF, le stesse si intendono integrate dagli usi commerciali della categoria "Produzione e commercio di etichette autoadesive", approvati dalla Camera di Commercio di Milano con deliberazione n. 135 del 19 maggio 2014, ai quali si farà altresì riferimento ai fini dell'interpretazione e applicazione delle presenti CGF e di ciascuna Fornitura.

Treviso, _____2026

Per **ROTAS ITALIA S.r.l**. Per il **Cliente**

_____ _____

Il Cliente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente le seguenti clausole:

3.3 e 3.7 (Limitazioni di responsabilità); 6.1 e 6.3 (Sospensione delle forniture); 6.2 (Limitazione delle eccezioni); 7.1 (Responsabilità per ritardi); 7.2 e 9.2 (Decadenze dalla garanzia); 7.3 e 10.2 (Recesso); 8.1 (Passaggio del rischio); 9.1, 9.3 e 9.4 (Limitazioni di garanzia e responsabilità); 10.1 (Forza maggiore); 14.2 (Foro esclusivo).

Per il **Cliente**

_____